

Rifiuti transfrontalieri: molte regole ma poca armonizzazione.

di Massimo Medugno

Nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (GUCE) serie L del 12 luglio 2006, n. 190, è stato pubblicato il regolamento CE 14 giugno 2006, n. 1013/2006, relativo alle spedizioni dei rifiuti. Tale Regolamento entrerà in vigore dal 12 luglio 2007 sostituendo il precedente Regolamento n. 259/1993.

In sintesi esso riduce le tre liste verde, ambra e rossa in due. Per la verde è sufficiente che il materiale venga accompagnato dal nuovo modulo previsto dall'Allegato VII del Regolamento n. 1013 e venga gestito (naturalmente) come rifiuto in impianti autorizzati, mentre per i rifiuti in lista ambra e rossa sarà necessaria la preventiva procedura di notifica scritta. Casi particolari sono previsti per alcuni Paesi dell'Unione Europea e dell'area non OCSE.

Prendendo ad esempio un rifiuto in lista verde, esso dovrà essere accompagnato dal documento contenuto nell'Allegato VII dello stesso: dovrà essere compilato in tutte le sue parti, conservato per almeno tre anni ed essere basato su un contratto fra le parti.

Se il Regolamento innova alcuni documenti, certe modalità e rafforza il monitoraggio, esso non cambia (né avrebbe potuto farlo) la definizione vigente in materia di rifiuto. Il Regolamento n. 1013 citato fa, quindi, riferimento alla definizione contenuta nella Direttiva Comunitaria ma non la modifica.

Infatti, le definizioni comunitarie potranno essere cambiate solo nell'ambito dell'iter di revisione della Direttiva Rifiuti che è iniziato nel dicembre 2005. La situazione attuale di tale iter è che il 28 giugno u.s. il Consiglio ha raggiunto l'accordo politico sul testo. I prossimi appuntamenti saranno l'adozione della Posizione Comune da parte del Consiglio (durante la presidenza portoghese entro la fine di dicembre) e una successiva verifica in Parlamento all'inizio del 2008. (un primo passaggio parlamentare c'era stato nel febbraio 2007). La nuova Direttiva potrebbe essere adottata, con una certa probabilità, entro la fine del 2008.

Il testo approvato dal Consiglio, andando proprio a considerare la definizione di rifiuto, prevede una disciplina specifica per le materie prime seconde (lasciando, nel frattempo, libertà agli Stati nel frattempo di decidere caso per caso) e per i sottoprodotti.

Insomma, la nuova direttiva dovrebbe finalmente fornire gli elementi per arrivare ad una effettiva armonizzazione in materia di rifiuti, non solo formale ma reale.

Ma in tema di interpretazione di rifiuto è stata pubblicata la Comunicazione interpretativa in materia di rifiuti e di sottoprodotti (datata 21.2.2007 COM 2007/59) secondo la quale i residui provenienti da un processo di produzione principale, o i materiali che presentano solo difetti superficiali ma la cui composizione è identica a quella del prodotto principale, possono essere considerati sottoprodotti e non rifiuti, a condizione però che vengano riutilizzati direttamente nel processo di produzione principale o in altre produzioni che siano parte integrante di tale processo e per le quali il loro utilizzo sia altrettanto certo.

I casi indicativi e non esaustivi citati sono quelli delle scorie e polveri da acciaieria, i sottoprodotti del settore alimentare, i gas di desolfurazione e, infine, i trucioli e i cascami di legno non trattato.

Si tratta di linee guida che incidono direttamente sulla definizione di rifiuto di alcuni materiali e che, evidentemente, rendono ancora più evidente l'esigenza di una nuova Direttiva Rifiuti che produca un'effettiva armonizzazione.

Insomma una situazione abbastanza complessa e diversificata.

Per questo l'art. 28, comma 1 del Regolamento n. 1013 ammettendo che vi possa essere disaccordo sulla definizione di rifiuto, prevede che si applichi la normativa sui rifiuti.

Ma lo stesso art. 28, comma 1 prevede anche (ed è questa una disposizione molto importante) di far comunque espressamente salva la possibilità di applicare la normativa dello stato di destinazione nel caso in cui essa sia conforme a quella comunitaria e internazionale.

Una fattispecie, quest'ultima, perfettamente riferibile alla disciplina delle materie prime secondarie che è vigente e non è stata dichiarata in contrasto con la normativa comunitaria.